

Primo Piano Coronavirus

I RISCHI

Il governo: non c'è responsabilità se l'impresa attua i protocolli

Rischio Covid. Catalfo: chiarimenti dati, poi i dettagli Patuanelli a Radio 24 rilancia: non va chiesto di più alle imprese, ci pensi il Parlamento. Inail, circolare-bis

Davide Colombo
ROMA

Il riconoscimento dei casi di contagio Covid-19 come infortunio da parte dell'Inail «non assume alcun rilievo per sostenere un'accusa di responsabilità penale o civile del datore di lavoro». E l'imprenditore risponde delle infezioni di origine professionale «solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa».

In una nota diffusa a poche ore dalla riapertura delle attività produttive l'Istituto per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ha voluto sgombrare il campo da ogni equivoco e rispondere alle preoccupazioni che si sono levate dall'intero mondo delle imprese. Nei prossimi giorni Inail aggiornerà la circolare dello scorso 3 aprile, adottata in piena emergenza, per precisare il quadro normativo legato al nuovo profilo di rischio. Ieri la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha incontrato i vertici dell'Istituto per affrontare la questione e ha condiviso l'orientamento che è stato dato: «Fondamentale per le aziende - ha affermato - sarà il rispetto dei principi stabiliti dai protocolli di sicurezza stipulati da parti sociali e Governo. Proprio per fugare tutti i dubbi emersi in questi giorni, i tecnici del mio ministero e dell'Inail sono impegnati nell'elaborazione di un nuovo documento che fornisca più specifici chiarimenti su questo tema». In mattinata il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervistato a Radio 24, aveva usato toni ancora più rassicuranti, a conferma che il tema è aperto: «Le imprese che rispettano i protocolli non possono rispondere di contagi». Aggiungendo poi che della questione, regolata dall'articolo 42 del decreto legge Cura Italia, «dovranno occuparsi governo e Parlamento». Le imprese che rispettano i protocolli e che consentono ai lavoratori di operare in sicurezza - ha detto Patuanelli - «non possono rispondere di contagi che non possono essere dimostrati. È giusto che le imprese mettano in sicu-

rezza i propri dipendenti, ma questo è il massimo che possiamo chiedere». Anche il Pd, con il senatore Tommaso Nannicini, ha chiarito ieri che non è pensabile scaricare sui datori di lavoro la responsabilità del contagio «servono - ha scritto in un post - norme giuslavoristiche per permettere a tutti di lavorare in tranquillità».

La nota Inail precisa che «sono diversi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate». Insomma l'imprenditore può essere perseguito solo se viene dimostrato un nesso di causalità tra attività professionale e malattia. E va esentato chi applica i protocolli di sicurezza concordati con governo e parti sociali. I chiarimenti Inail sono stati giudicati utili anche dalla segreteria nazionale della Cgil, Rossana Dettori, che ha tuttavia sottolineato come molte questioni rimangano aperte. «Siamo ancora di fronte a rilievi problematici e molto preoccupanti» ha spiegato la sindacalista facendo riferimento alla circolare 13 «che assegnava il meccanismo di presunzione semplice (cioè un riconoscimento pressoché automatico) a lavoratori e lavoratrici dei settori cosiddetti "essenziali" che hanno continuato a fare il loro dovere, e che non diceva però poi in merito a tutti i contagi nelle aziende derogate dai prefetti e nei settori non esplicitamente citati in quel documento». Come detto la circolare sarà a breve aggiornata. Nella nota diffusa ieri, Inail conclude con una rassicurazione più che eloquente: «La molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità, rendono estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tommaso Nannicini (Pd): servono norme giuslavoristiche per permettere a tutti di lavorare in tranquillità



Il ministro a Radio 24. Stefano Patuanelli (Sviluppo Economico): «Le imprese che rispettano i protocolli e che consentono ai lavoratori di operare in sicurezza non possono rispondere di contagi che non possono essere dimostrati essere avvenuti all'interno dell'azienda».

3 aprile

LA CIRCOLARE INAIL GIÀ EMANATA

Nei prossimi giorni l'Inail aggiornerà la circolare del 3 aprile scorso che fu adottata in piena emergenza Covid.



Sicurezza sul lavoro. Il rispetto dei principi stabiliti dai protocolli di sicurezza siglati da parti sociali e Governo sono essenziali per la riapertura delle attività produttive

L'INTERVENTO

«ISTRUZIONI CHIARE, MA UNA NORMA TUTELA MEGLIO LE IMPRESE»

di Giuseppe Lucibello

Gentile Direttore, la norma introdotta nel decreto Cura Italia e che tanto preoccupa il mondo delle imprese interviene su tre distinti punti prevedendo: 1) che in caso di accertata infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, l'Inail assicura al lavoratore la tutela prevista dalla legge in caso di infortunio sul lavoro; 2) che le prestazioni di tutela assicurate dall'Inail sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro; 3) che gli oneri dei predetti eventi infortunistici sono posti a carico della gestione assicurativa nel suo complesso e non vanno a gravare invece sulla posizione assicurativa del singolo datore di lavoro.

Il primo punto non rappresenta affatto una novità. È anzi la riaffermazione di principi vigenti da decenni, nell'ambito della disciplina speciale infortunistica, confermati da consolidata medicina legale e giurisprudenza di legittimità in materia di patologie causate da agenti biologici. Queste patologie infettive (vale per il Covid-19, così come, ad esempio, per l'epatite, la brucellosi, l'Aids ed il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta, propria dell'infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestano dopo un certo tempo.

Il secondo punto estende la tutela dell'Inail a tutto il periodo di astensione dal lavoro fino alla ripresa dell'attività lavorativa. Con ciò viene fatta chiarezza e resa certezza rispetto alla zona grigia concernente, per tali ipotesi, le diverse competenze rispettivamente di Inail e di Inps.

Il terzo punto interviene in favore del datore di lavoro perché prevede

esplicitamente che i costi degli eventuali lesivi conseguenti all'infezione da Covid-19 in occasione di lavoro non ricadono sul singolo datore di lavoro bensì vengono spalmati sul sistema nel suo complesso, ossia sono caricati sull'intera gestione assicurativa e non opera il meccanismo del bonus-malus.

Ed infatti, proprio in considerazione del fatto che il rischio Covid-19 rappresenta in origine un rischio esterno all'organizzazione del lavoro, il legislatore ha applicato la stessa regola che vale per l'infortunio in itinere (altro rischio esterno all'organizzazione del lavoro) e ne ha distribuito gli oneri sul sistema secondo un principio solidaristico.

In coerenza con questa linea e con i principi consolidati in materia è espresa la circolare applicativa dell'Istituto, che sarà a breve integrata, che non prevede alcun automatismo ai fini del riconoscimento dell'infezione da coronavirus come infortunio sul lavoro. Ed infatti, solo in presenza di accertate modalità e circostanze della prestazione lavorativa che aggravano il rischio di contatto con l'agente patogeno si può ritenere probabile che la malattia sia stata contratta in occasione di lavoro. Non è sufficiente che il soggetto che ha contratto l'infezione sia un lavoratore, occorre anche che siano accertate modalità e circostanze dell'attività che giustificano la presunzione di origine lavorativa. A questi principi si è attenuta la circolare Inail, che ha preso in esame diverse tipologie di attività lavorative rispetto alle quali il rischio generico di contatto con il Covid-19 si può ritenere aggravato, fino a divenire anche specifico, come nel caso degli operatori sanitari.

Cambiando prospettiva ed analizzando la questione nell'ottica del datore di lavoro, con riferimento all'azione di rivalsa dell'Inail, non c'è nessun automa-

“ Dal punto di vista della imputabilità Covid-19 ha avuto un impatto non previsto né prevedibile

“ Può essere ragionevolmente evocata una misura sull'applicazione dei protocolli da parte delle imprese

tismo tra riconoscimento dell'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro ed attivazione dell'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro. Il riconoscimento medico legale dell'origine professionale della patologia, infatti, è totalmente estraneo a ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi che possano essere stati causa del contagio e quindi dell'evento lesivo. L'attivazione dell'azione di regresso, invece, presuppone la configurabilità del reato perseguibile d'ufficio rispetto a comportamenti omissivi del datore di lavoro o di altro soggetto del cui operato egli debba rispondere a norma del Codice civile.

Inoltre, secondo l'esperienza dell'Istituto riferita alle patologie causate da agenti biologici, in materia penale la presunzione semplice non ha costituito elemento di prova sufficiente per l'imputabilità a titolo, quanto meno, di colpa, della condotta del datore di lavoro.

Sempre dal punto di vista dell'imputabilità non si può non considerare che la fase emergenziale causata dalla diffusione del Covid-19 sia stata caratterizzata dall'impatto di un fenomeno di dimensioni non previste né prevedibili. Lo stesso Governo intervenendo in Parlamento ha avuto modo di sottolineare che «la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile la configurabilità delle responsabilità civili e penali dei datori di lavoro».

Nella Fase 2 le attività produttive e i servizi non essenziali hanno ripreso e potranno riprendere, nel rispetto della tempistica dettata dal Governo, a condizione che siano adottate le misure ne-

cessarie a garantire il contenimento del rischio di contagio dei lavoratori. Il presupposto è, quindi, un bilanciamento proporzionale tra le esigenze della tutela della salute pubblica e quelle della ripartenza dell'economia. Bilanciamento che è rimesso agli Organi dello Stato e non ai singoli datori di lavoro. Questi ultimi sono, invece, tenuti a dare attuazione alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro individuali con i diversi Protocolli di intesa recepiti anche a livello normativo.

Il datore di lavoro deve solo prendere atto delle indicazioni tecniche fornite per il contenimento del rischio di contagio nel proprio ambiente di lavoro ed apportare le modifiche alla propria organizzazione necessarie per dare attuazione alle predette indicazioni tecniche. La preoccupazione del mondo imprenditoriale è che i datori di lavoro possano in futuro vedersi addebitare la responsabilità di infezioni da Covid-19 per non aver fatto meglio e più di quanto imposto dalle indicazioni date. Solo con riferimento ad una simile evenienza può ragionevolmente essere evocata una misura che stabilisca la regola per cui l'applicazione da parte del datore di lavoro delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, indicate dai protocolli di intesa sottoscritti costituisce a tutti gli effetti pieno assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 2087 del Codice civile.

Una simile regola di diritto non appare peraltro in contrasto con la disciplina dell'assicurazione obbligatoria infortunistica che ha, invece, da sempre, temperato le esigenze di tutela del lavoratore con quelle del datore di lavoro e della produzione.

Direttore generale Inail



**SANMARCO
INFORMATICA**

Scopri tutte le facce della

Digital Transformation



Digital Factory




Digital Sales



Digital Governance

contattaci per una consulenza su:

www.sanmarcoinformatica.com



I RISCHI

Il Covid infortunio spaventa le Pmi

Platea ampia. Avvocati e ingegneri, falegnami e artigiani, accomunati dal timore di risvolti penali in caso di contagi

Le voci. «Siamo una famiglia, i nostri ragazzi vanno difesi, ma serve una legge che ci esoneri se rispettiamo le regole»

Jacopo Giliberto
Mauro Pizzini

Da malattia il coronavirus diventa incidente sul lavoro. Gli imprenditori di ogni dimensione, senza distinzione di segmenti d'attività, ma anche i professionisti, lo studio di geometri, il laboratorio di falegnameria, la grande catena di distribuzione, l'artigiano con i macchinari nel capannone, lo studio associato di avvocati, il negozietto con il garzone: spaventa non solo per motivi affettivi ed etici il caso in cui un dipendente rimanga contagiato dal terribile coronavirus.

La paura è che la malattia possa diventare una rivalsa o un processo penale, perché il contagio da coronavirus non è più considerato malattia bensì è sempre un incidente sul lavoro anche se l'azienda si è tenuta agli standard più rigorosi di igiene, anche se il dipendente si è contagiato nella vita privata.

È il cosiddetto "effetto Inail" nel quale l'istituto di assicurazione sulla sicurezza del lavoro è incolpevole intermediario. Ed è il rischio di una responsabilità civile o penale per l'impresa.

Nei giorni scorsi la Confindustria e le imprese più grandi avevano protestato e avevano proposto un rito normativo. Non è risentibile l'azienda che può dimostrare di essersi attenuta alle norme sanitarie più severe.

Donatella Prampolini, catena di supermercati Sigma, vicepresidente della Concommercio, ha 300 dipendenti molti dei quali, alle casse o lungo gli scaffali, da mesi sono esposti a un pubblico spesso indisclinato. «I protocolli sanitari adottati in Italia per i supermercati sono stati modellati sulla nostra esperienza. Sa, noi siamo come una famiglia e abbiamo subito tutelato i nostri dipendenti che vengono a contatto con i clienti». E i clienti oggi indossano mascherine e si sfregano con il gel disinfettante, ma in marzo e aprile molti di essi erano resi riottosi o spavalidi dalla novità. «Non possiamo permetterci di lasciar ammalare le nostre ragazze e i nostri ragazzi, che vanno difesi. Però servirebbe una legge che dicesse: giusto il risarcimento Inail per chi si ammala, ma nessuna rivalsa o penalità per l'impresa che si attiene alle regole sanitarie».

Il tema della responsabilità datoriale preoccupa anche i professionisti. È il caso, ad esempio, dei commercialisti, i cui studi specie al Sud sono rimasti aperti anche nei giorni più difficili per agevolare i clienti alle prese con incombenze straordinarie come le richieste di cassa in deroga o quelle messe nero su bianco da decreto liquidità.

«Questa disposizione del decreto Cura Italia non ci è piaciuta fin dall'inizio — spiega Roberto Cunsolo, consigliere nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con delega all'area lavoro — tant'è vero che come commercialisti presentammo un emendamento al-

l'articolo 42 proponendo di considerare infortunati solo i lavoratori contagiati di settori particolarmente a rischio, come quello sanitario». Con questo perimetro di responsabilità allargato la preoccupazione è che l'imprenditore possa trovarsi coinvolto penalmente anche per minime inosservanze dei protocolli di sicurezza. «Ricordo che in casi di contagio come quelli da coronavirus — sottolinea Cunsolo — il rischio di una prognosi superiore ai 40 giorni è elevato e che a quel punto la legge prevede l'esercizio dell'azione penale d'ufficio da parte della Procura. È giusto uno scudo penale che garantisca l'imprenditore».

Dello stesso parere è anche Andrea Ferrari, presidente dell'Aidc, l'Associazione italiana dottori commercialisti. «Questa linea di responsabilità — dice — avrà come conseguenza quella di intasare i tribunali senza portare a nulla: individuare elementi di dolo in un imprenditore costretto a riaprire mi pare al limite della follia. Di fronte a una situazione eccezionale vanno scardinate linee di ragionamento che ci stanno portando alla rovina economica».

Una posizione per certi versi ancora più radicale è quella del presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. «Come spesso succede — esordisce — la norma che equipara il contagio da Covid-19 a un infortunio è tra le tante che avrebbero potuto essere scritte meglio, suscitando più dubbi che certezze e mettendo ansia a chi deve riaprire. Ci troviamo di fronte a una malattia che si è deciso venga pagata dall'Inail e non dall'Inps, e questo può andare bene, dando più copertura al lavoratore, ma non ci devono essere impatti sul fronte della responsabilità datoriale. Comunque sia, la norma preoccupa ma non spaventa Stella, secondo cui «se si applicano alla lettera le linee guida ritengo che il datore sia esonerato da responsabilità civili e penali».

Uno dei punti nodali per schermare il datore da profili di rischio anche penale è il rispetto assoluto dei protocolli di sicurezza, operazione che in alcuni casi può essere complicata, chiarisce Antonio Acquaviva, membro del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, con delega ai lavori pubblici e alla sicurezza. «Fondamentale è distinguere tra cantieri e studi, dove la prevenzione è più semplice. I cantieri hanno invece dimensioni diversissime, ci si può trovare di fronte a strade piccole, a difficoltà di apprestamento dei materiali, a rotazione delle lavorazioni ed è veramente difficile tirare una linea per tutti». Un lavoro, questo, che chiama in causa il coordinatore per la sicurezza, il quale, tuttavia, secondo Acquaviva non dovrebbe rispondere per gli adempimenti di tipo sanitario. «Stiamo spingendo — dice infatti — affinché nel protocollo venga adempimento vada iscritto al medico competente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I geometri. Uno dei punti nodali per schermare il datore da profili di rischio è il rispetto dei protocolli di sicurezza, che nei cantieri può essere complicato secondo Antonio Acquaviva del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, con delega lavori pubblici e sicurezza

37.352

I CONTAGI IN AZIENDA
I contagi sul lavoro da nuovo Coronavirus denunciati all'Inail tra la fine di febbraio e il 4 maggio 2020

PROTOCOLLI

Fase 2, la Procura di Bergamo dà la linea

Circolare indirizzata a carabinieri, polizia e ispettorato del lavoro

Giovanni Negri

Fase 2 a rischio penale per l'imprenditore. Dal mancato rispetto dei doveri di informazione dei lavoratori, all'assenza di sanificazione dei luoghi di lavoro, alla mancata fornitura delle mascherine ai lavoratori. Ma un rischio i cui effetti potranno anche essere gestiti, come in generale molti di quelli che riguardano la sicurezza del lavoro. Indicazioni su un passaggio cruciale come la riapertura su larga scala di numerose attività produttive e sui livelli di sicurezza da assicurare per i dipendenti arrivano dalla città che per lunghe settimane è stata la più esposta all'epidemia, Bergamo. La procura, con una circolare indirizzata a polizia e carabinieri, ma anche all'ispettorato del lavoro, mette nero su bianco le linee da seguire nel controllo delle aziende, sulla tipologia di contestazioni che possono essere effettuate e sulle loro conseguenze.

Centrale è il ruolo dei protocolli e la parificazione dei loro contenuti alle misure del Testo unico in materia di sicurezza del lavoro. In primo piano i protocolli sottoscritti il 24 aprile tra Governo e parti sociali, quello generale e quello sui cantieri, ai quali va aggiunto quello del 20 marzo relativo al trasporto e alla logistica. L'articolo 2, poi, del dpcm del 26 aprile considera espressamente i contenuti dei 3 protocolli, parificandoli a norme di legge con obiettivo di contenimento del contagio. Accertata questa natura, sottolinea la procura, la loro violazione ha come conseguenza l'applicazione delle sanzioni amministrative del decreto legge n. 19.

Sanzioni però che, se hanno il vantaggio di essere immediatamente applicabili, sono però prive di un elemento importante e cioè del potere di forzare l'imprenditore ad adottare le misure organizzative e gestionali che avrebbero l'effetto virtuoso di adeguare i luoghi di lavoro alle precauzioni anticontagio previste dai protocolli e quindi il miglioramento delle condizioni di sicurezza.

A dovere essere valorizzato però, per l'ufficio della pubblica accusa di Bergamo, è l'articolo 4 del decreto legge n. 19 sulle sanzioni che apre espressamente alla possibilità («salvo che il fatto costituisca reato») che un datore di lavoro possa commettere un fatto che, nello stesso tempo, trasgredisce a una delle prescrizioni dei protocolli e costituisce illecito penale. In questo caso, chiarisce ancora la Procura, sarà denunciato al pm e si aprirà un procedimento penale, mentre non saranno applicate sanzioni amministrative.

A questo punto, la circolare della procura allinea di fatto le misure di contenimento dei protocolli ai precetti previsti dal Testo unico in materia di sicurezza del lavoro. E a venire semplificate sono alcune delle condotte che potranno essere contestate all'imprenditore, come la violazione dei vincoli di informazione, di pulizia e sanificazione in azienda, delle precauzioni igieniche e personali, sui dispositivi di prevenzione individuale. Tutte infrazioni rispetto alle quali si aprirà un procedimento penale con relativa sanzione pecuniaria. Che però, come normalmente avviene, potrà anche arrestarsi senza conseguenze se l'imprenditore si sarà messo in regola, «sanando» le violazioni con una condotta diversa e pagando la misura inflitta.

Nessuno escluso. Il tema della responsabilità datoriale preoccupa anche tutto l'universo dei professionisti e dei piccoli artigiani



IMMAGINE ECONOMICA

ARTIGIANATO

«Nelle aziende di trasporti il rischio non è al lavoro»

«Possiamo presidiare spazi e mezzi, ma i veri rischi non sono né alla guida né in azienda, ma fuori»

Da Forlì arriva la voce di Stefano Ruffilli, il quale opera nei trasporti e nella logistica con l'impresa artigiana Ruffilli&Ruffilli.

«Noi possiamo presidiare la sede aziendale, con gli uffici e gli spazi in cui i nostri autisti entrano a caricare le merci, e possiamo presidiare i veicoli. E se una volta la fase della guida era quella del rischio — osserva Ruffilli — oggi il chiuso dell'abitacolo sanificato rende la fase del viaggio come la più sicura».

Ogni mattina i guidatori sterilizzano il veicolo, spalmano il gel e spruzzano i disinfettanti sul volante e sulle altre parti



STEFANO RUFFILLI
Titolare dell'azienda di trasporti Ruffilli&Ruffilli

dell'abitacolo. Il rischio coronavirus non è in azienda né alla guida ma fuori: nel tempo libero, nella vita privata oppure se un dipendente viene a contatto con un'azienda di destinazione che commette scorrettezze sanitarie e fa pagare a chi è attento i pericoli di un contagio. Non è questo il rischio degli autisti di Ruffilli, i quali si

tengono ben lontani dal consegnare i materiali a clienti che non si attengono alle regole sanitarie.

«La nostra preoccupazione è che un eventuale infortunio da coronavirus, il cui contagio non è localizzabile, possa essere un motivo di rivalsa aggiuntiva civile o penale contro l'azienda. Non conosciamo lo stato di salute dei dipendenti al momento della ripresa. Questa responsabilità è penalizzante per le imprese, qualunque sia il settore d'attività o la dimensione», avverte l'artigiano romagnolo.

—R.E.I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSULENTI DEL LAVORO

«Procedimenti penali solo in caso di colpa grave»

«Servono meccanismi normativi emergenziali per non danneggiare chi rispetta le misure di prevenzione»

La riapertura diffusa anche delle piccole e medie imprese merita una riflessione approfondita sui rischi che corrono gli imprenditori, i quali di tutto avevano bisogno tranne che di rischiare profili di responsabilità penale per contagi da Covid-19 che vedano coinvolto il loro personale. «Si tratta di una tegola in più per i datori di lavoro, già vessati da una situazione debitoria importante e da una crisi economica ormai acclarata — dichiara Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro —. A prescindere dalla terminologia da usare — spiega — è necessario prevedere soluzioni



MARINA CALDERONE
Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro

alternative che li liberi dal peso di una responsabilità pressoché diffusa, quando questi siano diligenti nel provvedere agli adempimenti previsti dalla legge per prevenire il contagio da Covid-19». Soluzioni che per la numero uno dei consulenti non può che passare attraverso «meccanismi normativi emergenziali, che consentano di confermare

l'impianto previsto da sempre dal legislatore in materia anti-infortunistica. Il tutto senza penalizzare coloro che si dimostrano rigorosi nell'adempiere agli obblighi in materia di tutela della salute dei lavoratori. Così come può essere indispensabile prevedere l'instaurazione di un procedimento penale del datore solo per colpa grave, tra cui appunto la mancata installazione delle misure di prevenzione. In tal senso — conclude Calderone — dovrà avere un particolare rilievo la fase di accertamento della polizia giudiziaria».

—M.Piz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVENTO

NECESSARIA UNA NORMA DI COPERTURA DELLE RESPONSABILITÀ

di Giovanni Paolo Accinni

J esplicita qualificazione dell'infezione da Covid-19 quale infortunio sul lavoro (articolo 42, comma 2, Dl 17 marzo, n. 18) rischia di ispirare accertamenti giudiziari per ipotesi di responsabilità penale della persona fisica a titolo di lesioni e/o omicidio colposo e quindi della stessa persona giuridica (ai sensi dell'articolo 25-septies Dlgs 8 giugno 2001, n. 231) per non aver adottato misure di protezione ispirate dal principio di precauzione.

L'espressa previsione legislativa di equivalenza Covid 19 - infor-

tunio pone, infatti, oggi in capo al singolo, datore di lavoro, un obbligo di protezione non determinato dalla propria attività produttiva, ma dettato appunto da un principio di precauzione.

Si trasforma così in "privato" un rischio determinato da una situazione di emergenza endogena. Il singolo è onerato, con costi ed organizzazione a proprio carico, di un potenziale evento lesivo che pure esula dalla propria personale sfera di controllo in quanto rischio indistintamente diffuso nell'intera popolazione.

Egli è tenuto al rispetto di un

principio di precauzione improntato esclusivamente a criteri di matrice epidemiologica. Se è pertanto ovvio che un principio cautelativo sia necessario a fronteggiare uno scenario di rischio a tutelare la salute pubblica, non meno manifesto che dallo stesso principio di precauzione non possa trarsi una legge di copertura giuridicamente rilevante a fondare un'affermazione di responsabilità penale per gravi delitti quali le lesioni e l'omicidio.

Invero, il principio di precauzione si prefigge il solo scopo di una pratica definizione di

un rischio e non certo un fine di verità che non gli appartiene: agisce a fronteggiare l'incertezza. Ad evitarsi il ripetersi di "parodie" di giustizia, ossia che l'approccio precauzionale possa confondersi fino a sostituirsi al canone di offensività, si deve allora tenere a mente la diversità di prospettiva.

L'urgenza di affrontare una situazione di possibile rischio non può assegnare alla precauzione un posto che non le è proprio nel diritto penale classico ancorato al principio di offensività.

Diversamente si "legittimereb-

bero" accuse (e poi finanche condanne) orientate ad un'epistemologia dell'incertezza del tutto inconciliabile con i principi di garanzia propri del sistema penale. I delitti di lesione e omicidio appartengono al diritto penale cosiddetto "classico" caratterizzato dalla necessità della prospettiva eziologica, come dal rispetto del canone minimo di offensività. Il principio di precauzione è perciò inservibile ai fini del loro giudizio, che necessita (per contro) di una legge di copertura giuridicamente rilevante sotto il profilo causale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche la società può essere colpita da misure pecuniarie per la violazione degli obblighi di sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA